





COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

COMUNE DI ISEO (BS)
Attegiato A alla deliberazione di CC
n. 16 del 30/03/2010
IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO 

ASSESSORATO AL COMMERCIO ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. ... del 30.03.2010

Articolo 1

Istituzione - Oggetto e finalità

1. La Consulta per il Commercio del Comune di Iseo, istituita ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto Comunale, ha lo scopo di attivare iniziative e progetti di sviluppo tra gli esercenti attività commerciali e l'Amministrazione comunale. La Consulta del Commercio è un organo consultivo della Giunta Comunale.
2. La Consulta:
 - E' strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali.
 - Promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e del turismo.
 - Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, anche favorendo il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali.
 - E' strumento di conoscenza e di sviluppo delle politiche legate al commercio e al turismo.
 - Fornisce pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale o sovra comunale; inerenti i campi di intervento della Consulta.
 - Costituisce luogo di confronto reciproco tra l'Amministrazione comunale e gli esercenti commercianti, per quanto concerne la proposta di iniziative tese a sviluppare le attività commerciali locali.
 - Può raccogliere informazioni e redigere proposte, nei settori d'interesse commerciale. Raccoglie informazioni, direttamente, con ricerche autonome o per mezzo delle strutture amministrative comunali.
 - Opera con criteri che garantiscano equità, democrazia e trasparenza nell'attività dei campi di competenza della Consulta.

Articolo 2

Organi

1. Sono organi della Consulta del Commercio: l'Assemblea Consultiva, il Presidente ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative e di segreteria, se necessario e richieste, saranno svolte dal personale messo a disposizione dal Comune, attraverso l'Assessorato alle Attività Produttive e del Commercio.

Articolo 3
Composizione dell'Assemblea Consultiva

1. Possono essere membri dell'Assemblea tutti i soggetti che risultano operanti negli ambiti di competenza della realtà Comunale, in particolare:
 - n.2 rappresentanti designati dalla Confesercenti
 - n.2 rappresentanti designati dall'Ascom
 - n.1 rappresentante designato dall'O.T.C.
 - n.1 rappresentante designato da Cooptour Lago d'Iseo
 - n. 3 esperti in materia di commercio nominati dal Sindaco
2. Sono membri di diritto della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta, con i quali si rapporta per definire l'attività.

Articolo 4
Il Presidente

1. Il Presidente della Consulta Commercio è il membro eletto dall'Assemblea secondo la seguente procedura: l'assemblea, in base a considerazioni di merito e di competenza nel proprio settore di interesse, elegge il Presidente con maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, in altra data si procederà a successiva votazione ed il Presidente sarà validamente eletto a maggioranza semplice.
2. Il Presidente riveste la funzione di rappresentanza ufficiale nel corso di riunioni indette dal Sindaco, dall'Amministrazione Comunale, dalla Giunta Municipale e in tutte le sedi in cui si esplica l'attività della Consulta stessa. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vice Presidente eletto dall'Assemblea.
3. Il Presidente per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Presidente e del suo Vice, ne fa le veci, il maggiore in età presente nell'Assemblea Consultiva.
4. Il Presidente funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte che dovessero emergere dalla Consulta verso l'Amministrazione Comunale: provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro, alla stesura degli ordini del giorno ed alle convocazioni.

Articolo 5
Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea. Possono, altresì, richiedere la convocazione della Consulta del Commercio, il Sindaco o l'Assessore competente per la Consulta o due terzi dei Consiglieri Comunali. La Consulta del Commercio può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti d'Enti o Associazioni, Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco, Segretario Comunale o Funzionari Comunali. Il Sindaco o l'Assessore competente per la Consulta possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
2. Le sedute dell'Assemblea Consultiva sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Articolo 6
Segretario verbalizzante

1. Un componente dell'Assemblea consultiva nominato di volta in volta segretario, redige il verbale delle riunioni della Consulta. I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario sono approvati nella seduta successiva.

Articolo 7

Doveri e obblighi

1. La partecipazione dei membri della Consulta è volontaria e gratuita. E' vietato ai componenti di sostenere o propagandare, all'interno della stessa, alcun partito politico. Non possono appartenere alla Consulta responsabili di partiti o movimenti politici.

Articolo 8

Modificazioni del Regolamento

1. La Consulta del Commercio può proporre al Consiglio Comunale, attraverso l'Amministrazione, la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Articolo 9

Sede

1. La Consulta Commercio e Turismo ha sede presso la Residenza Municipale del Comune di Iseo.

Articolo 10

Durata della Consulta

1. La durata della consulta e dei suoi componenti coincide con quella del Consiglio Comunale e pertanto la consulta viene rinnovata in coincidenza con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Articolo 11

Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto Comunale vigente, tenuto conto delle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Articolo 13

Prima riunione

1. La Consulta del Commercio è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Attività Produttive.